

COMUNE DI GOLFO ARANCI

REGOLAMENTO

COMUNALE

BARRACELLARE

Premesso che nell'ambito del Comune di Golfo Aranci le zone destinate all'agricoltura rappresentano una percentuale molto limitata del territorio e che il relativo patrimonio zootecnico ed agricolo non giustificerebbe da solo la costituzione di una compagnia barracellare:

- che esistono peraltro, per la prevalenza del turismo nell'economia generale, strutture ricettive di pregio che richiedono adeguata sorveglianza;
 - che il territorio comprende la riserva naturale composta dal promontorio di Capo Figari e dall'Isola di Figarolo, costituiti con L.R. 3/88, dove vivono colonie di mufloni e altre specie protette, che obbligano ad una sorveglianza continua;
 - che il territorio nel suo insieme è di elevato valore ambientale;
 - che la L.R. 25 prevede specificamente all'art. 2 la tutela ambientale quale funzione di base anche se volontaria, della compagnia barracellare;
 - che comunque la stessa legge all'art. 4 prevede la sorveglianza remunerata di altri beni non specificamente zooagricoli;
 - che inoltre vengono attribuite alla compagnia barracellare funzioni di supporto alle altre forze dell'ordine, che è esigenza particolarmente sentita in un paese che, essendo terminale dei traghetti F.S. e di altre società di navigazione private, è soggetto ad un intenso traffico di passeggeri e mezzi in transito largamente superiori alle risorse di un Comune di 2.000 abitanti;
 - avendo il Consiglio Comunale, sollecitato in proposito dalla Rappresentanza del Governo presso la Regione Sarda, con lettera del 31.08.91 prot. n. 3126/22.1.1, ravvisata l'esigenza e l'opportunità di dotare il Comune di Golfo Aranci di una compagnia barracellare ed avendo deciso la sua costituzione con propria delibera del 26.06.91 n. 54.
- Tutto ciò premesso viene stabilito il seguente regolamento comunale in ottemperanza della L.R. 25/88.

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMPAGNIA

- Art. 1 - E' costituita nel Comune di Golfo Aranci una Compagnia Barracellare organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25 sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento con sede legale presso la Sede Municipale.
- Art. 2 - Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti:
- 1 - salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento.
 - 2 - collaborare su richiesta delle medesime con le autorità istituzionali preposte al servizio di:
 - a) protezione civile;
 - b) prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - c) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982 n. 915 in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali.
 - 3 - collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;

- salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
 - caccia e pesca;
 - prevenzione e repressione degli incendi;
- 4 - salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione.

I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia dello Stato quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

Art. 3 - Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare, nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, verrà determinata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Per poter essere ammessi a far parte delle compagnie barracellari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a - maggiore età;
- b - godimento dei diritti civili e politici;
- c - non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d - non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- e - assolvimento della scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;

f - idoneità fisica;

g - potersi validamente obbligare;

h - requisito preferenziale la residenza nel Comune;

La dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina.

Si prescinde dal requisito di cui alla lettera c) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a

tre anni se proposto per la nomina a barracellaro e non inferiore a cinque anni, se proposto per la nomina a capitano.

Non possono far parte della Compagnia Barracellara coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbia reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati. La carica di componente delle compagnie barracellari è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale del Comune di cui la compagnia appartiene. Il Sindaco, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'ultimo semestre, con pubblici manifesti, avvisa la popolazione che è aperto il termine per le domande per la nomina a Capitano e componente la Compagnia. Il Consiglio Comunale con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto e maggioranza assoluta di voti, provvede a designare il nominativo del Capitano.

Art. 5 - La nomina formale è subordinata alla comunicazione da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco provvede alla nomina del capitano il quale dovrà presentare giuramento di fronte al Pretore competente per territorio, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale predispone, d'intesa con il Capitano, l'elenco dei componenti la Compagnia Barracellara, dando la preferenza, se possibile, ad assicurati e a persone che abbiano fatto parte di precedenti compagnie e lo sottopone all'approvazione del Consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al precedente art. 4 ne delibera la costituzione.

Il Sindaco informerà la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellara.

Gli ufficiali e i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia per l'occasione presiedute dal Sindaco con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale.

Nel caso in cui la Compagnia Barracellara venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, il Consiglio Comunale dovrà provvedere a designare il nuovo Capitano sulla base di una terna di nomi proposto dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

Art. 6 - L'effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata all'attribuzione da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 19.6.79 n. 348.

In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà individuato, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 19.6.79 n. 348, il tipo di arma che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad esse connesse.

Ogni componente la Compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, con il medesimo decreto sono stabilite, altresì le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

I componenti delle compagnie barracellari deceduti, dimissionari o esclusi ai sensi dell'art. 14, possono essere sostituiti da persone che, avendo presentato la domanda di cui all'art. 5, non siano entrati a far parte della Compagnia o in difetto da coloro che ne facciano richiesta e durano in carica fino al compimento del triennio.

Art. 7 - Alla compagnia barracellare è preposto il capitano che la rappresenta, la dirige ed è il presponsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca il Capitano è sostituito da un Ufficiale.

Art. 8 - Oltre a quelli previsti al precedente art. 4 per essere nominato Capitano della Compagnia Barracellare sono necessari i seguenti requisiti:

1) aver compiuto il 25° anno di età;

- 2) aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni o abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale o ufficiale nei corpi di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza o nell'arma dei Carabinieri;
- 3) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia barracellare è chiamata ad operare;
- 4) il Consiglio potrà comunque prescindere dai requisiti di cui al punto 2).

Art. 9 - Per l'espletamento delle funzioni tecnico amministrative e contabile la compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla Giunta Municipale su conforme deliberazione della Compagnia, e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

Qualora nessuno dei componenti la Compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario può essere designato fra persone esterne.

Al segretario che assiste alla riunione della Compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendone la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute riferite all'ordinaria amministrazione.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla Compagnia ed è tenuto ad osservare un orario d'ufficio che verrà concordato dal capitano ed approvato dal Sindaco.

Art. 10 - La compagnia sorveglia con apposite ronde di giorno e di notte i beni affidati in custodia, dividendosi normalmente in pattuglie. Il Capitano forma le ronde, le coordina e può anche staccare, in caso di bisogno, sia di giorno che di notte, quel numero di barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario.

Il capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un turno stabile, continuativo ed obbligatorio di ispezione. E' fatto obbligo al Capitano di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza. In sua assenza, impedimento o revoca lo supplisce un ufficiale.

Art. 11 - La compagnia barracellare (viene costituita nel mese di Novembre) dura in carica tre anni e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.

In ogni caso su concorde volontà espressa dal Comune e dalla compagnia, può essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova Compagnia.

Art. 12 - Le Compagnie barracellari espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza.

Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza possono essere svolte dalle Compagnie barracellari esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Art. 13 - I beni pubblici potranno essere affidati in custodia alle Compagnie Barracellare con modalità e procedure che saranno stabilite con apposita convenzione.

I beni privati previsti dall'art. 4 comma 6 della L.R. 24/88 saranno presi in custodia dalla Compagnia Barracellare in base a tariffe da concordare con trattative dirette e con contenuti e condizioni che possono variare a seconda dei beni da sorvegliare e dalle richieste dei proprietari. Tali contratti saranno sottoposti preventivamente alla stipula, all'approvazione del Sindaco in base all'apposito tariffario.

Art. 14 - La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base ad un bilancio di previsione annuale, redatto in termini di cassa che decorre dalla data di immissione della compagnia in servizio.

La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei seguenti registri contabili:

- registro del personale
- registro delle deliberazioni della Compagnia
- registro dei contratti e delle convenzioni con annotazione dei relativi beni
- registro delle denunce d'ufficio
- registro delle notifiche
- registro dei danni
- registro giornale di cassa
- registro verbali sanzioni amministrative
- registro dei sequestri

Le entrate della Compagnia barracellare sono costituite:

- 1) dai compensi per la custodia dei beni pubblici e privati
- 2) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati
- 3) dal 50% delle sanzioni amministrative riscosse per le infrazioni ai regolamenti comunali accertati dalla Compagnia
- 4) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni

Le funzioni di tesoreria della Compagnia sono svolte dall'Istituto di Credito cui compete la gestione della tesoreria dell'Ente di appartenenza.

I pagamenti sono disposti con mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia.

Le riscossioni avverranno tramite ricevute di bollettari a madre e figlia, numerati, bollati e vidimati dal Sindaco o da un suo delegato.

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi e i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale.

Copia del rendiconto deve essere trasmessa a cura del Comune interessato, all'Assessorato regionale competente in materia di Polizia Locale.

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

I registri, prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce all'ultimo foglio.

Art. 15 - Gli utili della gestione verranno ripartiti fra tutti i componenti la Compagnia, in relazione all'opera da ciascuno prestata, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia presentato effettivo servizio non compete alcuna quota degli utili, dei contributi e premi.

Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo art. 17 prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Municipale.

Sono ammesse sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il trenta per cento della dotazione.

Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili si dovranno, nell'ordine liquidare:

- 1) gli emolumenti dovuti al segretario
- 2) le spese per liti, perizie, di amministrazione
- 3) tutte le spese concernenti il servizio barracellare.

Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto.

Le controversie tra il segretario e la compagnia e fra i componenti la compagnia per la ripartizione degli utili, possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

Art. 16 - I barracelli incluso il segretario, possono far parte della Compagnia quali volontari rinunciando pertanto agli utili della gestione e prestando la loro opera anche in mancanza di proventi.

In ogni caso le funzioni previste dall'art. 2 paragrafo 2 e 3 e art. 24 in tema di protezione civile e salvaguardia ambientale in genere sono effettuati volontariamente da tutta la compagnia senza remunerazione.

Art. 17 - A propria salvaguardia la compagnia costituisce un fondo di garanzia da stabilirsi anno per anno in base alle entrate.

Art. 18 - I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa con l'esortazione a non ricadervi;
- b) sanzioni pecuniarie;
- c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
- d) l'esclusione dalla compagnia.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria, di L. 50.000 è inflitta dal capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

La sospensione è proposta con richiesta motivata dal capitano e deliberata dalla Giunta Municipale sentito l'interessato.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta Comunale su proposta motivata del capitano dopo aver sentito l'interessato.

L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

- Art. 19 - I componenti delle Compagnie Barracellari sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Municipale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.
- Art. 20 - Il Capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente art. 18, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito l'interessato. La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.
- Art. 21 - Nelle materie di competenze della Regione Sarda, indicate all'art. 2, il Capitano e gli Ufficiali delle Compagnie Barracellari possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'art. 13 primo e secondo comma della legge 24.11.81 n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti.
- Art. 22 - Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:
- a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la Compagnia di appartenenza;
 - c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 24.11.81 n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
 - d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 689/81;
 - e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
 - f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;

- g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
- h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare iscritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall'art. 18 della legge 24.11.81 n. 689;
- i) la firma del verbalizzante.

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 24.11.81 n. 689 e del D.P.R. 29.7.82 n. 571.

Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e seguenti della Legge 24.11.81 n. 689.

- Art. 23 - La Compagnia Barracellare, nell'ambito del territorio comunale, collabora nella campagna antincendio d'intesa con le altre associazioni operanti nel territorio.

Essa attuerà tutte quelle iniziative atte a salvaguardare l'integrità del territorio comunale stesso anche in collaborazione con i Comuni contermini.

- Art. 24 - La Compagnia, secondo i principi espressi nella L.R. 15.7.88 n. 25, collabora al controllo sul territorio al fine di prevenire e reprimere lo scarico abusivo di rifiuti, siano essi urbani, speciali, tossici o nocivi; le sanzioni applicabili saranno quelle previste per questi reati dalle leggi vigenti in materia.

- Art. 25 - Ai regolamenti barracellari si applicano le norme previste per i regolamenti comunali ed il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 22.5.75 n. 480.

Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modificazione della Compagnia barracellare, sono trasmessi all'Assessore Regionale competente per materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono diventati esecutivi.

- Art. 26 - Lo scioglimento delle Compagnie Barracellari è decretato dal Consiglio Comunale, e in caso di inerzia ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 23.01.1978 n. 62, qualora ricorrano i motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della Compagnia.

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 21 GEN. 1997

di 3.0 GEN. 1997

IL SINDACO



Il Segretario Comunale

I PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal al
senza opposizione.

..... li

Il Segretario Comunale

Approvato dal Comitato Regionale di controllo il al
..... li

II PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal al

Visto : IL SINDACO

Il Segretario Comunale